



**VERBALE ASSEMBLEA SOCI
ADEGUAMENTO STATUTO PROVINCIALE
Decreto Legislativo nr. 117 del 03 Luglio 2017**

L'anno 2023, il giorno tredici, del mese di Aprile, alle ore 18:30, presso la sala consiliare Comunale sita in via Macerata, 9 in Olbia (SS), si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ANPANA OEPA SEZ. PROV. OLBIA

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto il Sig. *Calogero GUCCIARDINO*, Segretario verbalizzante il Sig.ra Marongiu Anna Paola

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara che sono presenti n° 23 soci su n° 39 soci iscritti, dichiara inoltre che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Modifica dello statuto sociale provinciale per adeguamento al Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017.**

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare la modifica e adeguamento del nuovo statuto sociale proposto dall'Organizzazione Nazionale ed Europea denominata "ANPANA-OEPA ONLUS"

Successivamente si dà lettura della proposta del nuovo statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione, se necessaria.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione il primo punto all'O.d.G. nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare la modifica dello Statuto Provinciale che viene allegato al presente atto, conservando invariate tutte le cariche sociali, i regolamenti, le autorizzazioni, le registrazioni, gli impegni e quanto altro già in uso all'Associazione.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per l'ufficializzazione del presente Atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Marongiu Anna Paola

Il Presidente

Calogero Gucciardino

Sede Provinciale
Via G.Cavalcanti, 5/A OLBIA
C.F. 91049340903

<http://www.anpanaoepa.it> e-mail anpanaoepa.ot@tiscali.it

Tel. h 24 - 3922070302



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ANPANA-OEPA Sezione Provinciale di Olbia Tempio - ODV"

Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali Organizzazione Europea Protezionista Animali-Ambiente

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"A.N.P.A.N.A. — O.E.P.A. sezione provinciale di Olbia Tempio - OdV"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Olbia (SS), in Via Guido Cavalcanti 5A e con durata illimitata.
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), e' inserito nella denominazione dell'Associazione acronimo ODV. L'integrazione dell'acronimo ODV nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
3. L'associazione opera prevalentemente nell'ambito e sul territorio della Provincia di Sassari
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
5. L'associazione, pur costituendo un'entità autonoma, costituisce un'articolazione periferica dell'Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali — Organizzazione Europea Protezionista Animali-Ambiente in forma abbreviata A.N.P.A.N.A.O.E.P.A. con sede legale a Paola (CS), giusto atto costitutivo reg. in Paola al n° 1848 sez. 3 del 09/10/2011 e sue successive modifiche e/o integrazioni, si riconosce nella strutturazione e nello statuto della stessa.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. Scopo dell'associazione è svolgere la propria attività di volontariato e volontariato di Protezione Civile, nell'ambito del territorio della Provincia di Sassari in favore di persone e famiglie, italiane e non, interessate da stati di bisogno/svantaggio sociale, economico, culturale, nonché alla tutela/promozione valorizzazione dell'ambiente e degli animali e del patrimonio artistico culturale. L'associazione svolge attività volontariato complementare/integrativa e non sostitutiva dell'intervento pubblico e privato, volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'Art. 2 della

legge n. 225 del 1992, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari. Svolge soltanto le attività indicate nel presente statuto e quelle ad essi strettamente e direttamente connessi e al fine di raggiungere i suoi scopi. L'organizzazione svolge le proprie attività di volontariato mediante strutture e mezzi propri o, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, nell'ambito di strutture e mezzi di pubbliche amministrazioni. impiega tutte le risorse economiche disponibili e

gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato. Tali attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale e psicologica dei soggetti di cui all'oggetto sociale e ciò all'insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.

- 2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1. e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e, successive modificazioni;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

3. Nello specifico, l'ente intende:

- a. provvedere alla tutela e protezione degli animali d'affezione, dell'ecosistema con particolare riguardo agli animali, all'ambiente, all'ecologia e di riflesso, a tutta la natura;
- b. realizzare attività a favore degli animali e dell'ambiente, nonché di protezione civile, in particolare attivando incontri/percorsi educativi per le scuole, per i giovani e per la popolazione in genere ed intraprendere tutte le iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni.

- c. fornire assistenza/vicinanza umana, morale, socio/sanitaria, logistica, ecc, a persone bisognose di aiuto, autosufficienti e non, tra cui diversamente abili, anziani, ammalati, ecc;
- d. implementare iniziative di sostegno ed di aiuto indirizzato alle situazioni di bisogno materiale e morale presenti sul territorio;
- e. collaborare e partecipare a progetti di assistenza, promossi da Enti pubblici, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, e Privati, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia;
- f. svolgere, ricorrendone i presupposti, in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto delle leggi in materia, attività e servizi che abbiano funzione integrativa e non sostitutiva delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche, inserite in un programma di manifestazioni di protezione civile o attraverso l'organizzazione e la istituzione di Guardie Zoofile Ecologiche e di Guardie per il servizio di EcoZoofilia Ambientale alle dirette dipendenze di pubbliche istituzioni, dirette alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca. Il servizio di tali Guardie sarà regolato da specifici regolamenti;
- g. incentivare e supportare la realizzazione e lo sviluppo di strutture di solidarietà sociale a beneficio della collettività con particolare attenzione alla mission associativa;
- h. facilitare l'integrazione sociale dei soggetti delle cosiddette fasce sociali deboli tramite il loro coinvolgimento nelle iniziative e l'incontro con la collettività, per la realizzazione di attività di volontariato volte alla tutela e al recupero dei beni ambientali, culturali ed artistici del territorio;
- i. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- j. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- k. Svolgere attività nell'ambiente Marino istituendo, anche , un Nucleo Sommozzatori. Supportare la Capitaneria di Porto e le altre istituzioni preposte , con compiti di pattugliamento e ricerca
- l. Supportare i Vari enti per la ricerca dispersi , partecipando attivamente alle ricerche , con volontari specificatamente addestrati allo scopo e con l'utilizzo anche di DRONI, istituendo al proprio interno un nucleo droni .
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi con altri enti o associazioni nazionali — europee — internazionali - o enti privati purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e la L.R. 11/2007. L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto delle leggi in materia.
5. L'Associazione potrà svolgere tutte le seguenti attività:
- studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della natura del volontariato e del volontariato di protezione civile, dettata dalla normativa di settore, al fine di monitorare le necessità sul territorio e modulare quindi gli interventi nei confronti dei soggetti di cui allo scopo sociale;

- realizzare iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel territorio;
 - aggregare i cittadini sui problemi relativi alla mission associativa, nonché a quelli della vita civile, sociale e culturale ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - favorire di fronte l'opinione pubblica i problemi vecchi e nuovi emergenti relativi alla mission associativa, in modo da coinvolgere privati e istituzioni pubbliche nell'ottica di migliorare laddove esistenti i servizi già attivati e/o incentivarne dei nuovi, per combattere e prevenire tali fenomeni;
 - organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali e promuovere la diffusione e la promozione in genere delle buone prassi di volontariato e di volontariato di protezione civile;
 - educare alla cultura del volontariato, del benessere sociale, della salute, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;
 - favorire una concreta idea di società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
 - diffondere e sostenere, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni od Enti pubblici o privati;
 - preparare e attuare corsi di formazione per i propri operatori, preparare e attuare corsi di formazione in collaborazione con Istituzioni Pubbliche.
6. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo Sezionale.
7. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa
3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo Sezionale una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

5. Il Consiglio Direttivo Sezionale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo Sezionale, nel libro degli associati.
7. Il Consiglio Direttivo Sezionale deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
8. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo Sezionale, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - a. eleggere gli organi associativi tramite voto segreto e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, frequentare i locali dell'associazione;
 - c. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - d. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - e. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - f. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - g. prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c. di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo Sezionale, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se previsto.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo Sezionale medesimo.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo Sezionale;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (quando nominato);
 - Revisione legale dei conti (quando nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e iscritti da almeno 3 mesi . Ciascun associato ha *un voto*.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (lui stesso piu' 2 deleghe). Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo Sezionale;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo Sezionale)

1. Il Consiglio Direttivo Sezionale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo Sezionale tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - a) elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - d) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - g) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - j) individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo Sezionale è formato dal Presidente, Vice Presidente e da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, eletti dall'Assemblea, con voto segreto, tra gli aderenti per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo Sezionale è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo Sezionale sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo Sezionale tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo Sezionale. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
11. **Segretario**; può essere eletto dal Consiglio Direttivo Sezionale tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo Sezionale. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Sezionale e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo Sezionale nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Sezionale nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
12. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo Sezionale, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In ogni caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo Sezionale.
13. Nel caso in cui un membro del Direttivo dovesse essere sostituito, il sostituto verrà pescato dal primo della lista dei non eletti.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni. nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Sezionale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Sezionale, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Sezionale, convoca l'assemblea per l'elezione dei nuovi membri del consiglio Direttivo
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso anche quest'ultimo in

caso di assenza o impedimento e' sostituito dal membro piu' anziano del Consiglio Direttivo

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - a. quote associative
 - b. I contributi pubblici e privati
 - c. donazioni e lasciti testamentari
 - d. rendite patrimoniali

- e. proventi da attività di raccolta fondi
 - f. attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

1. L'associazione deve redigere il bilancio *di esercizio* annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo Sezionale, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio

ART. 16 **(Libri)**

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Sezionale;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. Al fine di poter accedere ai libri sociali, l'associato deve inviare mail alla mail dell'associazione, indicando quali libri, registri, verbali, ecc, intende visionare. Entro 20 giorni, il delegato preposto, vedi presidente, segretario o tesoriere, mostrerà tutta la documentazione richiesta.

ART. 17 **(Volontari)**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi

ART. 18 **(Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

